



COPIA

COMUNITÀ MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Verbale n. 39 del 10/11/2025

Oggetto: INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE A FAVORE DELL'AVVOCATO CACCIAPAGLIA LUIGI MARIA DEL FORO DI ROMA PER GESTIONE FASE DI PRECONTENZIOSO ED EVENTUALE CONTENZIOSO RELATIVO AD UN RAPPORTO DI LAVORO INSTAURATO CON L'ENTE

L'anno duemilaventicinque e questo di dieci del mese di novembre alle ore 17:15 nella sala delle adunanze posta nella Sede Comunitaria, il Commissario Straordinario Liquidatore Stefano Bigiotti, nominato con decreto della Regione Lazio n. T00118 del 29 luglio 2025, con i poteri della GIUNTA COMUNITARIA ha adottato la seguente deliberazione.

Partecipa il sottoscritto Dott.ssa Simona Magalotti Segretario incaricato della redazione del verbale.

Il Commissario straordinario

F.to Stefano Bigiotti

il Segretario

F.to Dott.ssa Simona Magalotti

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Il Segretario

Dott.ssa Simona Magalotti

Certificato di pubblicazione
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comunità Montana dal 21/01/2026 per 15 giorni consecutivi.
(Art.124 comma 1 T.U.2000)

Il Segretario
F.to Dott.ssa Simona Magalotti

.....
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

Decorsi 15 giorni dalla data di inizio pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo

Perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134 comma 4 D.Lgs. 267/00^a);

Il Segretario
F.to Dott.ssa Simona Magalotti

PARERI ESPRESI AI SENSI DEL D.Lgs18/08/2000

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnico contabile, nonché alla legittimità del presente provvedimento, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000

Il Responsabile del servizio finanziario

.....
Parere di regolarità tecnica

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

VISTA la proposta di deliberazione presentata dal Responsabile del Settore Amministrativo all'oggetto predisposta, corredata dei pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D.lgs. 267/2000 e riportata nel testo che segue:

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE ASSUNTI I POTERI DELLA GIUNTA COMUNITARIA

DATO ATTO CHE:

- con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00118 del 29/07/2025, adottato ai sensi dell'art. 9, comma 3, della L.R. n. 4/2024, è stato nominato il Commissario Liquidatore della Comunità Montana Alta Tuscia Laziale nella persona dell'Arch. Stefano Bigiotti, con il compito di procedere alle attività di liquidazione secondo le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 447 del 12 giugno 2025, garantendo, nel contempo, la gestione ordinaria dell'Ente, fino all'adozione dei decreti istitutivi delle nuove Comunità montane;
- la D.G.R. n. 447 del 12 giugno 2025 per tabulas *disciplina “l’attività di gestione ordinaria delle comunità montane”*, stabilendo, per il Commissario, il compito di esercizio delle “[...] funzioni dell’ente fino all’entrata in funzione delle nuove comunità montane, che coincide con la nomina dei commissari straordinari di cui all’art. 9, comma 3, legge regionale 25 marzo 2024, n. 4 [...]”, ciò *annumerando “[...] i poteri degli ordinari organi d’indirizzo delle comunità montane [...]”*;
- in base a quanto disciplinato dalla sopra citata deliberazione “[...] detti organi provvisori, nella loro azione dovranno limitarsi al perseguitamento del corretto funzionamento della macchina burocratica, all’adozione degli atti necessari per la cui adozione la legge fissi termini improrogabili e dalla cui omissione potrebbe derivare un rilevante danno per l’ente, nonché, ove necessario, al ripristino della legittimità dell’azione amministrativa [...]”;

CONSIDERATO CHE l'Ente necessita di assistenza legale per gestione fase di precontenzioso ed eventuale contenzioso relativo ad un rapporto di lavoro instaurato con l'Ente;

RICHIAMATI:

- l'art. 56 comma 1 lett. h) del D.lgs. 36/2023 recante il Codice dei contratti pubblici che esclude dal campo di sua applicazione, tra gli altri, i servizi legali concernenti la rappresentanza e difesa in giudizio; - l'art. 13 comma 2 e comma 5 del D.lgs. 36/2023, ai sensi del quale trovano applicazione anche per i “contratti esclusi” i principi di cui agli articoli 1 (principio del risultato), 2 (principio della fiducia) e 3 (principio dell'accesso al mercato); - il parere del Consiglio di Stato n. 2017 del 03.08.2018, secondo cui l'affidamento dei servizi legali costituisce appalto, solo qualora la stazione appaltante affidi la gestione del contenzioso in modo continuativo o periodico al fornitore nell'unità di tempo considerata (di regola il triennio). Invece l'incarico conferito ad hoc costituisce invece un contratto d'opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, ed è sottoposto al regime di cui all'articolo 17 (contratti esclusi);

VISTA da ultimo la dirimente pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 6/6/2019 in causa C264/2018 che, a riconferma dell'esclusione dei servizi legali dalla direttiva europea 2014/24 alla base del Codice dei Contratti, dal punto 35 al punto 42 afferma che tale esclusione non pregiudica gli obiettivi di piena concorrenza e di parità di trattamento in quanto tali servizi legali aventi ad oggetto la tutela degli interessi generali della collettività pubblica, non sono comparabili con gli altri servizi e pertanto *“simili prestazioni di servizi fornite da un avvocato si configurano solo nell’ambito di un rapporto intuitu personæ tra l’avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza”* e *“dalla libera scelta del suo difensore e dalla fiducia che unisce il cliente al suo avvocato”*;

EVIDENZIATO che, in ogni caso, ai sensi dell'art. 50 lett. b) del D.lgs. 36/2023, le stazioni appaltanti procedono “all'affidamento diretto dei servizi e forniture ... di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”;

DATO ATTO che l'Amministrazione, al fine di tutelare i legittimi interessi dell'Ente, intende conferire l'incarico legale per la difesa tecnica dell'Ente all'Avv. Luigi Maria Cacciapaglia del Foro di Roma il quale, contattato per le vie brevi, si è reso immediatamente disponibile ad assistere l'Ente nella controversia *de qua*;

DATO ATTO che con separato atto del Responsabile dell'Area Amministrativa il successivo impegno di spesa sull'apposito capitolo di bilancio;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 d.lgs. 267/2000 e s.m.i., dal responsabile del Settore Amministrativo in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

VISTI:

- lo Statuto dell'Ente;
- il Decreto Legislativo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

DELIBERA

1. di richiamare la premessa quale parte integrante della presente deliberazione;

2. **DI AFFIDARE**, allo scopo, per i motivi esposti in narrativa che si danno per interamente richiamati e trasfusi, l'incarico di assistenza legale per gestione fase di precontenzioso ed eventuale contenzioso relativo ad un rapporto di lavoro instaurato con l'Ente, all'Avv. Maria Luigi Cacciapaglia del Foro di Roma con sede in Viale delle Milizie n. 114 00192 Roma P.IVA 05960671005, professionista di comprovata esperienza, conferendo allo stesso ampio mandato di difendere e rappresentare La Comunità Montana Alta Tuscia Laziale in tale procedura, con tutte le facoltà di legge, ivi comprese quelle di proporre e sottoscrivere ricorsi incidentali, domande riconvenzionali e risarcitorie, formulare istanze, rinunciare agli atti, farsi sostituire, trattare e gestire eventuali accordi stragiudiziali, e con facoltà di domiciliarsi, il tutto nell'interesse dell'Ente Rappresentato;

DI RISERVARE a separato atto del Responsabile dell'Area Amministrativa il successivo impegno di spesa sull'apposito capitolo di bilancio;

DI DARE ATTO, altresì, che il Commissario Liquidatore, in quanto legale rappresentante dell'Ente, provvederà alla firma della procura alle liti, conferendo al patrocinatore degli interessi della Comunità Montana Alta Tuscia Laziale ogni più ampio potere di rappresentanza e difesa;

**IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
ASSUNTI I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNITARIO**

RAVVISATA l'urgenza di provvedere in merito, al fine di consentire tempestivamente l'adozione degli atti necessari all'intitolazione mediante cerimonia pubblica, con separata decisione,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 c.4 D. Lgs. 267/00.